

mente, ed interpellò perciò il signor relatore a darmi su questo l'opportuna spiegazione.

**DESPINE, relatore.** Pour bien nous entendre sur la question qui se discute en ce moment, il me paraît nécessaire de lire l'article 98 du règlement sur la fabrication du 6 septembre 1848. Il renferme la disposition transitoire adoptée pour la terre-ferme, et est ainsi conçu :

« Art. 98. Continueranno ad essere ammesse alla verifica-  
zione annua, e potranno usarsi nel commercio sino a tutto il  
1855, semprechè sian costrutte secondo le norme prescritte  
dai regolamenti anteriori al presente, ed abbiano ricevuta a  
tutto il 1849 la verificaazione prima :

« 1° Le misure di lunghezza, purchè siano ridotte ad una  
di quelle prescritte dall'articolo 10, e non portino altre divi-  
sioni e denominazioni che quelle ammesse nel sistema me-  
trico ;

« 2° Le misure pei liquidi, di qualunque materia siano co-  
strutte, e di qualunque forma, purchè la loro capacità eguagli  
una di quelle espresse nell'articolo 25 ;

« Per le misure di stagno si richiederà di più che il titolo  
del metallo sia di 82 centesimi di fino almeno ;

« 3° I pesi in ferro ed ottone, purchè corrispondano a  
qualcuno dei pesi del sistema metrico, e non portino altra in-  
dicazione che quella del peso metrico che rappresentano ;

« 4° Le bilancie non oscillanti le quali adempiano tutte le  
condizioni prescritte dagli antichi regolamenti ;

« 5° Le stadere non oscillanti nelle quali siansi fatte spa-  
rire dalla stanga le divisioni corrispondenti agli antichi pesi,  
ed a queste divisioni siansi surrogate quelle relative ai pesi  
metrici. »

On voit par cet article que tout poids, mesure ou instru-  
ment, bien qu'ils ne remplissent pas les conditions et les  
formes prescrites, seront cependant admis à la vérification  
périodique jusqu'en 1855.

Messieurs les députés sardes disent, et non sans motif,  
qu'ils sont dans une condition moins avantageuse que les  
autres provinces parce qu'ils ont dû, depuis 1845, se pour-  
voir entièrement de poids et mesures neufs qui leur ont  
coûté une dépense considérable.

Cela est vrai, et comme leur système n'en est pas moins  
fondé sur le système décimal, bien qu'il ne soit pas complè-  
tement en harmonie avec les bases du système métrique, je  
n'aurais aucune difficulté à leur accorder l'usage de ces poids  
et mesures jusqu'à ce qu'ils viennent hors de service. Ce  
résultat serait obtenu en supprimant les mots *sino tutto*  
il 1855.

**NOTTA.** Mi pare che per tener conto delle osservazioni  
che hanno fatto i miei colleghi della deputazione sarda, e per  
tener conto delle osservazioni fatte dal signor relatore della  
Commissione, a vece di sopprimere l'ultimo alinea di questo  
articolo, sia più conveniente l'esprimere meglio il concetto  
di cui siamo intesi. Quindi mi sembra che si potrebbe dire :

« Tuttavia i pesi e misure ed istromenti da pesare, stabiliti  
in forza della precedente legge e di questo editto, e delle  
leggi e disposizioni relative, che avranno ricevuto il ponzone  
di verificaazione prima della fine di marzo, non saranno sog-  
getti alla verificaazione annua prima dell'anno 1855. »

*Varie voci.* No ! no !

**PRESIDENTE.** Mi pare che sarebbe necessario che si  
prendessero delle notizie più precise ; quindi proporrei che  
la Camera, sospesa la deliberazione sopra questo articolo,  
passasse agli altri.

La Commissione potrebbe meglio informarsi dello stato  
delle cose, qualora a lei s'inviasse.

**DESPINE, relatore.** La proposition que j'ai faite me pa-  
rait satisfaire entièrement à ce que peuvent désirer mes-  
sieurs les députés sardes. Je les prierais donc de vouloir bien  
s'expliquer à ce sujet.

**FALQUI-PES.** Mi pare che tutto il dubbio consista preci-  
samente in ciò, se, cioè, il sistema metrico decimale sia stato  
o no posto in osservanza nella Sardegna.

Io ritengo, e come i miei colleghi hanno pure espresso, che  
il sistema metrico decimale è in osservanza nella Sardegna  
fin dal 1846 ; e se vi ha dubbio su di ciò non credo che vi  
possa essere alcuno meglio capace di dare degli schiarimenti  
che il signor ministro di agricoltura e commercio, da cui si  
sono dati gli ordini per la confezione delle misure metriche  
decimali per uso della medesima.

Si tratta di 566 villaggi che ne sono stati provveduti, per  
conseguenza mi pare che il Ministero potrà accertare la Ca-  
mera della verità del fatto per cui nasce tutta la dubbietà.

**PALLIERI.** Signori, la questione di cui sta occupandosi  
la Camera è, come già fu con ragione osservato, meramente  
di fatto ; onde io, per chiarirlo, avrò l'onore di darvi lettura  
dell'articolo 7 del regio editto del 1° di luglio 1844, col  
quale venne un nuovo sistema di pesi e misure introdotto  
nell'isola di Sardegna, l'articolo è così concepito :

« L'impiego ossia uso dei pesi e delle misure metriche deci-  
mali in tutta la purezza del sistema approvato dall'arti-  
colo 5, è di pieno rigore per le amministrazioni regie, gli  
impieghi ed uffici che ne dipendono.

« Avuto però riguardo ai minori mezzi d'istruzione dei  
municipi, e nello scopo di non recare per avventura da bel  
principio qualche sensibile incaglio alle transazioni fra i pri-  
vati ed i commercianti, sono per ora e fino a nuovo ordine  
tollerate le denominazioni antiche delle seguenti misure sarde  
poste in armonia però col sistema metrico decimale, cioè alle  
basi e proporzioni seguenti :

« *Canna*, misura di palmi 12 uguali a metri 3 ;

« *Palmo*, pari a centimetri 25 ;

« *Starello*, eguale ad are 40,

ed altre misure della stessa specie, cioè sarde per una metà  
e per l'altra metà metrico-decimali. »

Or dunque egli è costante in fatto che l'editto del 1844  
permise *sino a nuovo ordine* misure discrepanti dalla purezza  
del sistema metrico decimale : ed invero questo, qual venne  
nella sua integrità sancito dalla legge dell'11 di settembre  
1845, non ammette altre misure fuorchè le unità, i multipli  
e sottomultipli decimali, ed infine i doppi e la metà delle une  
e degli altri. Eppertanto le misure contemplate nella surri-  
ferita disposizione cesserebbero immediatamente di essere in  
uso coll'attivazione della legge il cui progetto sta ora sotto-  
posto alle noetre deliberazioni, se venisse soppressa l'ultima  
parte dell'articolo presentemente in discussione.

Ove invece si ritenga il testo ministeriale, adottato dalla  
Commissione, non sarà la Sardegna tenuta a cangiare prima  
del 1856 le misure permesse dal rapportato articolo 7 del-  
l'editto del 1844 ; e poichè a tal fine tendono i sentimenti  
espressi dagli onorevoli suoi rappresentanti, io credo che  
non ostante il loro dissenso, cagionato al certo dal non aver  
presente la disposizione di cui ho data lettura alla Camera,  
convenga assolutamente, nel loro interesse ed allo scopo cui  
essi mirano, di mantenere le espressioni di cui si tratta.

**NOTTA.** Io aveva poche cose a dire, ed era soltanto in  
appoggio della proposizione che aveva fatto il signor pre-  
sidente.

Mi pare in sostanza che vi siano dei dubbj nell'accerta-  
mento del fatto, vi sono poi certamente delle difficoltà per